



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

### **CIRCOLARE ESPLICATIVA**

**OGGETTO: Precisazioni, per l'anno 2020, in relazione alle modalità applicative del credito d'imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'art. 1 comma 393 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 98, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

#### **Premesso che**

- L'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto che *“Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 179, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento”*;

- l'articolo 1, comma 807, della citata legge n. 145 del 2018, ha disposto che *“Gli esercizi di cui al comma 806 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” e che “Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24”*;

- il successivo comma 808 dell'articolo 1 della ripetuta legge n. 145 del 2018, ha prescritto che *“Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*disposizioni applicative dei commi 806 ed 807 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti”;*

- il D.P.C.M. in data 31 maggio 2019, adottato ai sensi del citato articolo 1, comma 808, della legge n. 145 del 2018, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti il 7 giugno 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 177 del 30 luglio 2019, ha fissato *“Disposizioni applicative in materia di credito d’imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici”;*

- per la gestione del credito di imposta previsto dall’art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stata sottoscritta in data 30 luglio 2019 una convenzione tra il Dipartimento per l’informazione e l’editoria e Unioncamere ed Infocamere S.c.p.A. che ha previsto, tra l’altro, la realizzazione di una piattaforma informatica per la presentazione delle richieste di accesso all’agevolazione;

- l’articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il suddetto credito d’imposta, per l’anno 2020, è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;

- l’articolo 98, comma 2, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che per l’anno 2020 il predetto credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 4.000 euro;

- l’articolo 98, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che *“Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali”.*

**Considerato** che le modifiche normative introdotte dal citato articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal citato articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comportano, per l’anno 2020, le seguenti variazioni:

il venir meno del requisito della “unicità del punto vendita” nel territorio comunale;

l’ampliamento dei soggetti beneficiari;

l’aumento dell’importo massimo attribuibile a ciascun beneficiario;

l’estensione delle spese ammesse all’agevolazione;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Considerato**, altresì, che la diversa disciplina prevista per l'anno 2020 per la concessione dell'agevolazione implica una variazione delle condizioni e dei documenti prescritti dal D.P.C.M. in data 31 maggio 2019, recante *“Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici”*;

**Ritenuto**, pertanto, che per la concreta attuazione delle modifiche introdotte dalle predette norme, risulta necessario l'adeguamento della piattaforma realizzata a seguito della citata convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Unioncamere ed Infocamere S.c.p.A. e delle modalità di accesso;

**Al fine di consentire l'effettiva fruibilità dell'agevolazione, con la presente circolare vengono fornite le necessarie precisazioni, relativamente alle modalità di accesso, per l'anno 2020, al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.**

## **A) Categorie dei beneficiari per l'anno 2020**

A1. Per l'anno 2020 il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai sensi dell'art. 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto in favore dei soggetti di seguito indicati:

- a) esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- b) esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, cosiddetti “punti vendita non esclusivi”, anche se la predetta attività commerciale non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
- c) imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita

## **B) Requisiti per l'anno 2020**

B1. Per l'anno 2020, sono requisiti di ammissione al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai sensi dell'art. 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) la sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) per le attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, l'indicazione del codice di classificazione ATECO 47.62.10, di cui al registro delle imprese, quale codice di attività primario;
- d) per le attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, c.d. "punti vendita non esclusivi":
  - 1) l'indicazione di uno dei seguenti codici di classificazione ATECO, di cui al registro delle imprese, quale codice primario:
    - rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
    - rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
    - bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (codice 56.3);
    - strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
    - esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 476.61);
  - 2) l'indicazione del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività secondario;
- e) Per le imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici, a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 82.99.20, quale codice di attività primario.

### **C) Parametri di calcolo del credito di imposta per l'anno 2020**

C1. Per l'anno 2020, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai sensi dell'art. 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è parametrato agli importi pagati per i locali in cui si esercita l'attività, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito di imposta, con riferimento alle seguenti voci:

- a) imposta municipale unica – IMU;
- b) tassa per i servizi indivisibili – TASI;
- c) canone per l'occupazione di suolo pubblico – COSAP;
- d) tassa sui rifiuti – TARI;
- e) spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
- f) spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
- g) spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- h) spese per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
- C2. Per i punti vendita “non esclusivi” di cui al punto A1, lettera b) della presente circolare, il credito di imposta è parametrato alle medesime voci elencate al precedente punto C1, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici - al lordo di quanto dovuto ai fornitori - e i ricavi complessivi del punto vendita, considerando, per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso, il prezzo di cessione al pubblico.
- C3. Per l’anno 2020, il credito d’imposta, riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’ applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*, è stabilito nella misura massima di 4.000 euro per ciascun beneficiario.

## **D) accesso al credito di imposta per l’anno 2020**

- D1. Le imprese che intendono accedere al beneficio presentano apposita domanda, per via telematica, utilizzando il modello disponibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l’anno 2020 la “finestra temporale” per l’invio della domanda telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “[impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it)”, è fissata tra il 1° ed il 30 settembre 2020.
- D2. Alla domanda di cui al punto D1. deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante le voci di spesa, indicate al punto C1. della presente circolare, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per l’anno 2020, e con la quale l’impresa attesti qualsiasi aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
- D3. Per i punti vendita “non esclusivi”, di cui al punto A1. lettera b) della presente circolare, alla domanda di cui al punto D1. dovrà essere allegata, oltre alla dichiarazione di cui al punto D2., una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, concernente l’entità del rapporto tra ricavi calcolato secondo le regole di cui al punto C2.
- D4. Per le imprese di distribuzione della stampa di cui al punto A1. lettera c) della presente circolare, alla domanda di cui al punto D1. dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di cui al punto D2., una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, con la quale l’impresa attesti che rifornisce giornali, quotidiani e/o periodici, a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **E) *Applicazione del D.P.C.M. 31 maggio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 177 del 30/07/2019***

E1. Per la concessione del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2020, si applicano tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. 31 maggio 2019 compatibili con quanto previsto dall'articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Roma, 17 luglio 2020

Cons. Ferruccio Sepe